

14399 10



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/83
N° 131 TAR. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

TRIBUTI

Imp. registro: operazioni
R.G.N. 11692/2006

Cron. 11692/2006

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DONATO PLENTEDA	- Presidente	- Ud. 24/03/2006
Dott. GIUSEPPE VITO ANTONIO MAGNO	- Consigliere	- PU
Dott. MARIAIDA PERSICO	- Rel. Consigliere	-
Dott. CARLO PARMEGGIANI	- Consigliere	-
Dott. VINCENZO DIDOMENICO	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11692-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

- intimato -

avverso la sentenza n. 78/2004 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 17/02/2005;

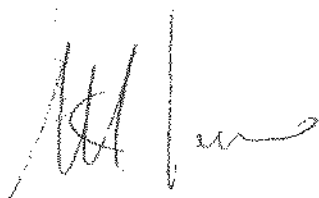
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

[Handwritten signature]

udienza del 24/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA

PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIETRO ABBRITTI, che ha concluso per
rigetto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a flourish.



Svolgimento del processo

Il contribuente propose ricorso avverso l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni con il quale veniva dichiarato decaduto dalle agevolazioni fiscali richieste per l'acquisto della prima casa, a causa del mancato trasferimento della residenza nel Comune di Viterbo - nel cui territorio è ubicato l'immobile - e venivano liquidate le imposte calcolate con aliquota ordinaria. Eccepiva che il ritardo nell'attribuzione della residenza non era imputabile a sua negligenza perché la richiesta era stata effettuata nei termini. Il Comune, costituitosi, contrastava la domanda rilevando che l'originaria domanda presentata dal contribuente era stata rigettata dal Comune che aveva poi accolto, per la presenza dei relativi requisiti, quella riproposta il 17.2.2000, cioè fuori termine pur facendo retroagire alla stessa l'effetto dell'iscrizione anagrafica.

La C.T.P. rigettava il ricorso. La relativa sentenza veniva impugnata dal contribuente che riproponeva le proprie difese, contrastate dal Comune. L.C.T.R. accoglieva l'appello.

Contro tale ultima sentenza ricorre l'Agenzia delle Entrate con motivo unico. Il contribuente non controdeduce.

MOTIVAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ricorre deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della tariffa, parte prima, di cui al D.P.R. 131/86 e dell'RT. 1 l. 1128/54 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto la non tardività della domanda di attribuzione della residenza facendo riferimento alla domanda proposta il 19.4.1999, rigettata con provvedimento non impugnato, in luogo di quella poi accolta presentata il 17.2.2000. In



definitiva l'Agenzia eccepisce che gli effetti dell'iscrizione anagrafica decorrono dal momento della presentazione della relativa domanda solo se, all'esito del conseguente procedimento, verrà effettuata l'iscrizione stessa e ciò in quanto l'iscrizione determina la residenza mentre la domanda determina solo la decorrenza degli effetti dell'iscrizione ~~stessa~~.

Tale doglianza è fondata in virtù del principio già affermato da questa Corte (n. 4628 del 22/02/2008, Rv. 602052) secondo il quale: "In tema di imposta di registro ai sensi del comma II bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (comma, applicabile "ratione temporis", introdotto dall'art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in legge 19 luglio 1993, n. 143) - che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nell'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in legge 5 aprile 1985, n. 118 - la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest'ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell'acquisto."

Nel caso di specie è pacifico tra le parti che il contribuente ha registrato l'atto di acquisto dell'immobile - sito nel Comune di Viterbo e per il quale chiede il beneficio della prima casa - il 2.11.98 ed ha ottenuto la residenza in accoglimento di una domanda presentata il 17.2.2000, dopo che il medesimo Comune aveva rigettato quella presentata in data 19.11.99.

L'ottenimento della residenza, presupposto per la concessione del beneficio, è pertanto intervenuta oltre l'anno dalla dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, né tale dato può essere superato facendo riferimento - come erroneamente affermato nell'impugnata sentenza - ad una domanda precedente, ma non accolta dal comune





in virtù di un provvedimento non impugnato. E' chiaro, infatti, che in assenza di un accertamento dell'esistenza di vizi inficianti il provvedimento che respinge la richiesta di iscrizione all'anagrafe e/o il procedimento amministrativo che lo origina, la richiesta stessa non può avere alcuna rilevanza, in particolare con riferimento all'identificazione della decorrenza degli effetti dell'iscrizione anagrafica.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza. Vengono invece compensate interamente tra le parti quelle dei gradi di merito, tenuto conto della controvertibilità della situazione di fatto, come emerge dalle contrastanti decisioni di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito, condanna l'intimato alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1200,00, delle quali euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010

Il consigliere estensore

(Mariaida Persico)

Mariaida Persico

Il Presidente

(Donato Planteda)

Donato Planteda

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 15 GIU. 2010

IL CANCELLIERE B3

Fausto Mariani



IL CANCELLIERE B3

Fausto Mariani